

CONVENZIONE

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE" - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA"

Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d) dell'art. 41, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

Visto l'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247*);

Vista la Convenzione quadro del 23 gennaio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) i requisiti necessari per richiederne l'ammissione e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. La presente convenzione consente inoltre la previsione di forme di collaborazione e coordinamento, tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente. Tali progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà il tirocinio.

Articolo 2

Requisiti di ammissione all'anticipazione del tirocinio

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente:
 - in regola con lo svolgimento degli esami di profitto ~~dei primi quattro anni~~ del corso di laurea
 - che abbia ottenuto il riconoscimento dei crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto Privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto Penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Gli esami divisi in due moduli dovranno essere sostenuti entrambi.
3. Qualora non fosse previsto nel piano di studi dello studente, l'esame di Diritto Privato potrà essere validamente sostituito dall'esame di Diritto Civile (entrambi i moduli).

Articolo 3

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.247, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) Da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti o certificazione rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione universitaria ed il possesso dei requisiti di ammissione all'anticipazione del tirocinio:
 - Di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
 - Di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g), ed h) della legge 31 dicembre 2012, n.247; Potrà essere validamente prodotta la dichiarazione messa a disposizione dall'Università e scaricabile dal portale telematico.
 - b) Dalla dichiarazione del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, su carta intestata dello studio legale;
 - c) Nel caso in cui si sia in presenza delle Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 2, la domanda dovrà essere corredata anche da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n.247.

Articolo 4

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Nel caso in cui si sia in presenza delle Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 2, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del medesimo regolamento è ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del suddetto regolamento.
7. Nel caso in cui si sia in presenza delle Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 2, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza,
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un

periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n.247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n.247, ed è soggetto al potere disciplinare dei componenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5

Relazione finale

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, il Consiglio dell'Ordine, esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno dodici udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri (almeno 3 atti e 3 questioni giuridiche da argomentare ampiamente in punto di diritto).
2. Nel caso in cui si sia in presenza delle Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 2, al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.

Articolo 6

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione viene stipulata senza soluzione di continuità con la precedente, ha una durata di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata ove non sia richiesta espressamente la revoca da una delle Parti.

Articolo 7

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n.247, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 e Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

Roma, addì 27 novembre 2023

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma



Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi "Roma Tre"

Prof. Antonio Carratta



ANTONIO
CARRATTA
27.11.2023
09:20:48
GMT+00:00